

Dispositivo dell'art. 1256 Codice civile

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore **(1)**, la prestazione diventa **(2)** impossibile **(3)**.

*Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento **(4)**. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione **(5)** ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla **(6)**.*

Commento

Prestazione: [v. 1174].

Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore: causa di estinzione delle obbligazioni, non satisfattoria [v. Libro IV, Titolo I, Capo IV] dovuta al fatto che la prestazione diviene definitivamente impossibile, per ragioni indipendenti dalla colpa del debitore.

(1) L'impossibilità non è imputabile al debitore quando dipende da caso fortuito o forza maggiore, ossia da eventi che non si possono prevenire o prevedere.

(2) L'impossibilità deve intervenire dopo che l'obbligazione è sorta; una prestazione impossibile sin dall'origine impedirebbe addirittura il sorgere del rapporto obbligatorio.

(3) La prestazione deve essere impossibile non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto, e deve non essere superabile in nessun modo [v. 1218].

(4) L'impossibilità temporanea non estingue l'obbligazione ma ne sospende l'obbligo dell'adempimento, escludendo comunque la responsabilità del debitore per il ritardo.

(5) Per cui il debitore è liberato quando il trascorrere del tempo ne ha reso più difficile la prestazione, al punto da essere notevolmente sproporzionata rispetto a quanto originariamente stabilito.

(6) Perché, per esempio, nel frattempo il creditore ha raggiunto, mediante altre vie, il risultato voluto.

L'impossibilità sopravvenuta va distinta dalla difficoltà e dall'eccessiva onerosità sopravvenuta [v. 1467]. La difficoltà non impedisce la prestazione ma costituisce soltanto un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza [v. 1176, 1218], altrimenti è inadempiente. Anche l'eccessiva onerosità sopravvenuta non impedisce la prestazione, ma la rende più onerosa e consente al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione [v. 1467 ss.].

interesse a conseguirla **(6)**.